



ISTITUZIONE DEL COMUNE DI BRONI PER I SERVIZI ALLA PERSONA

**PIANI DI ZONA  
DISTRETTO DI BRONI**

(Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bosnasco, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Pietra de' Giorgi, Portalbera, Redavalle, Rocca de' Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Stradella, Volpara, Zenevredo)

# ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra le Amministrazioni Comunali di:

**Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bosnasco, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Pietra de' Giorgi, Portalbera, Redavalle, Rocca de' Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Stradella, Volpara, Zenevredo**

**Per la realizzazione del III triennio dei Piani di Zona  
(Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 8551 del 03.12.2008)**

**Richiamato** l'articolo 19 della Legge n. 328 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che definisce che:

*"1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:*

*a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;*

*b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);*

*c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;*

*d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;*

*e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;*

*f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;*

*g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.*

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del Decreto legislativo 267/00;:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.”

**Richiamati** integralmente i seguenti articoli della Legge Regionale 12 marzo n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”:

*“Art 1. Il piano di zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione.*

*Art 4. Il piano di zona è approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei sindaci entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia.*

*Art 5. La programmazione dei piani di zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale.*

*Art 7. I comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ASL territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del piano di zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma.*

*Art 9. Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico.*

*Art 10. L'ufficio di piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”*

**Richiamata** la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 8551 del 03.12.2008 “Determinazione in ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona – 3° triennio (2009-2011), ed in particolare il punto 2 – lettera B dell'allegato A che dispone che i Piani di Zona, e dunque gli accordi di programma, dovranno essere sottoscritti entro il 1 aprile 2009;

**Vista** la deliberazione n. 7797 del 30 luglio 2008 “Rete dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario. Istituzione del tavolo di Consultazione dei soggetti del Terzo Settore (art. 11 lett.m) l.r. n. 3/2008);

Tutto ciò premesso

si definisce il seguente Accordo di Programma:

### **Art. 1 – Oggetto**

L'accordo di programma è lo strumento con il quale le diverse amministrazioni interessate all'attuazione del piano di zona coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

### **Art. 2 – Finalità ed obiettivi**

Gli Enti firmatari del presente accordo si propongono la realizzazione delle finalità e degli obiettivi contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto. Tali obiettivi sono stati individuati dall'assemblea dei Sindaci nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali e regionali, tenuto conto delle necessità specifiche del territorio del Distretto di Broni.

Finalità prioritaria del piano di zona del Distretto di Broni è la realizzazione di un sistema integrato di politiche sociali, attraverso la gestione delle funzioni socio – assistenziali proprie dei piani di zona e quelle delegate, in sede di accordo di programma, dai singoli Comuni del Distretto, nelle modalità definite dall'assemblea dei Sindaci.

Le aree individuate per la definizione degli obiettivi e delle azioni sono le seguenti:

- Anziani
- Minori
- Disabili
- Immigrazione
- Povertà ed emarginazione
- Dipendenze
- Salute Mentale

### **Art. 3 – Ambito territoriale**

L'ambito territoriale, oggetto del presente accordo, è il Distretto dei Piani di Zona di Broni che comprende i seguenti Comuni:

Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bosnasco, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Pietra de' Giorgi, Portalbera, Redavalle, Rocca de' Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Stradella, Volpara, Zenevredo.

### **Art. 4 - Individuazione dell'Ente Capofila e sue competenze**

Si individua nel Comune di Broni, attraverso la gestione associata tramite l'Istituzione per i servizi alla persona, l'Ente Capo Fila del piano di Zona del Distretto di Broni.

Compete all'Ente Capofila:

- l'individuazione delle risorse umane (personale amministrativo e sociale) e strumentali;
- la gestione amministrativo – finanziaria;
- la dotazione strumentale necessaria per il funzionamento del piano di zona.

Ciascun Comune del Distretto partecipa secondo le modalità approvate dall'assemblea dei Sindaci alle spese per il personale sociale ed amministrativo dell'Ente capofila, nonché per l'uso delle risorse strumentali.

#### **Art. 5 – Governance**

Sono organi del piano di zona:

1. l'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Broni
2. il Tavolo Politico - Tecnico
3. l'Ufficio di Piano

**L'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Broni** è l'organismo politico dei Piani di Zona.

1. approva l'accordo di programma ed il piano di zona triennale, ivi comprese le eventuali successive modifiche;
2. verifica ogni anno lo stato di raggiungimento degli obiettivi del piano,
3. aggiorna le priorità annuali, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse disponibili;
4. approva annualmente il piano economico -finanziario di preventivo ed il rendiconto di consuntivo;
5. approva i dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la trasmissione all'ASL ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi;
6. approva le partecipazioni dei singoli Comuni alle attività ed ai servizi del Piano di Zona.
7. approva le deleghe al piano di zona di servizi socio-assistenziali la cui titolarità è in capo ai singoli Comuni, definendone le modalità.

Le decisioni politiche dell'assemblea dei Sindaci sono vincolanti per i Comuni che fanno parte del Distretto di Broni e sono assunte a maggioranza dei voti dei Sindaci (o loro delegati) presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo le quote da ciascun rappresentate proporzionali al numero di abitanti al 31.12.2008. Ogni Sindaco può delegare un assessore del proprio Comune, o, in caso di impedimento, delegare per iscritto il Sindaco di ciascun altro Comune del piano di zona. Richiamando la DGR 8551 del 03.12.2009 – pag 10 – *“L'Assemblea distrettuale dei Sindaci costituisce l'organismo politico dei Piani di Zona, anche in presenza di un Ente Capofila che prevede un organismo di rappresentanza composto da tutti i sindaci del distretto (es assemblea consortile). Tale precisazione si ritiene necessaria al fine di distinguere tra mandati dell'Assemblea dell'Ente per la gestione associata e responsabilità per l'attuazione del piano di zona.”*

**L'Ufficio di Piano** è l'organo di supporto alla programmazione, responsabile delle funzioni tecniche, amministrative, della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi. È costituito da un Responsabile, scelto all'interno del Comune di Broni tra i funzionari di ruolo, da personale amministrativo e dagli assistenti sociali.

L'Ufficio di Piano ha il compito di:

1. programmare, pianificare e valutare gli interventi,
2. costruire e gestire il budget;
3. amministrare le risorse assegnate (fondo nazionale politiche sociali, fondo sociale regionale, fondo non autosufficienze, quote di partecipazione dei Comuni ed ogni altra entrata)
4. coordinare la partecipazione dei soggetti sottoscrittori ed aderenti all'accordo di programma;
5. gestire il servizio sociale del piano di zona.

**Il Tavolo Politico – Tecnico** è un organo intermedio tra l'Assemblea dei Sindaci e l'Ufficio di Piano. È presieduto dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci ed è costituito da 3 rappresentanti politici, di cui 1 in rappresentanza di Broni, 1 di Stradella ed 1 dei Comuni con meno di 5000 abitanti, scelti tra i Sindaci o Assessori delegati dei Comuni del Distretto. Partecipano alle riunioni gli assistenti sociali del Piano di Zona e dei Comuni di Broni e Stradella, un rappresentante del Terzo Settore, il

funzionario dell'Ufficio di Piano, nonché quando richiesto il Direttore e/o Vice direttore dell'Istituzione di Broni.

Il Tavolo ha il compito di:

- esprimere parere preventivo su ogni atto di competenza dell'Assemblea dei Sindaci;
- formulare all'assemblea dei Sindaci pareri e proposte sulle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie;
- approvare ogni anno le leggi di settore e i relativi finanziamenti;
- approvare le linee guida dei servizi erogati e delle leggi di settore;
- definire le modalità di integrazione con il terzo settore.

## **Art 6 –Risorse Umane, strumentali e finanziarie**

### 6.1 Risorse Umane

Il personale che costituisce l'ufficio di piano è costituito da:

- un Responsabile, scelto tra i funzionari di ruolo del Comune Capofila;
- personale amministrativo e sociale (assistenti sociali) nella misura e secondo le modalità individuate dall'Ente Capofila;

L'ufficio di piano si avvale della collaborazione degli uffici del Comune Capofila e dell'Istituzione per l'espletamento della parte contabile finanziaria.

### 6.2 Risorse strumentali

Il Comune Capofila mette a disposizione dell'ufficio di Piano ogni risorsa strumentale necessaria all'espletamento delle attività lavorative, definendone le modalità ed il fabbisogno.

### 6.3 Risorse finanziarie

La programmazione del Piano di Zona e l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previste è sostenuta da diversi canali di finanziamento che concorrono alla copertura dei costi:

-Fondo Nazionale Politiche Sociali

-Fondo Sociale Regionale

-Fondo per le non autosufficienze

-Risorse Autonome dei Comuni (compartecipazione dei Comuni)

-Altre risorse (assegnazioni a seguito di intese a livello nazionale; concorso alla spesa da parte dell'utenza, finanziamenti da altri enti concordati a livello di programma o di intese, finanziamenti da privati, ecc.).

Ai sensi della DGR n. 8551 del 03.12.2008 articolo 6, le risorse autonome dei comuni rappresentano l'effettivo impegno alla programmazione associata e all'attuazione della rete locale delle unità di offerta sociali. il Fondo Nazionale Politiche Sociali e Fondo Sociale Regionale costituiscono in tal senso risorse aggiuntive e non sostitutive di quelle comunali.

## **Art. 7 Delega di funzioni socio – assistenziali di titolarità dei singoli Comuni al Piano di Zona**

I Comuni afferenti firmatari dell'accordo di programma delegano per il triennio 2009 -2011 al piano di zona al Distretto di Broni le seguenti funzioni:

- servizio sociale della tutela minorile (civile, penale, adozioni), ad esclusione della competenza amministrativo – finanziaria di titolarità comunale;
- servizio sociale per la valutazione dell'attivazione del servizio di assistenza domiciliare per persone anziane, adulte o minori;

- valutazione professionale di situazioni di particolare fragilità sociale a rischio di emarginazione, non affrontabili attraverso l'erogazione di forme di aiuto economico. A titolo esplicativo, non rientrano in questa casistica le situazioni familiari che presentano unicamente un problema di natura economica affrontabile attraverso i contributi economici comunali, bonus o esoneri da servizi.

Le valutazioni sociali per i servizi di cui sopra sono effettuate personale con la qualifica di assistente sociale.

Il Comune di Stradella non delega tali funzioni essendo dotato di un suo autonomo servizio sociale.

I Comuni afferenti al Distretto di Broni che delegano le funzioni di tutela minorile e delle funzioni sociali relative al servizio di assistenza domiciliare comunale al Piano di Zona si impegnano ad assumersi i costi relativi al personale impiegato (Assistente Sociale ed eventuali costi di gestione in base al prospetto allegato al presente accordo delle compartecipazioni comunali - di programma - Allegato D) e a trasferire le suddette somme all'Istituzione per i servizi alla persona del Comune di Broni quale ente capofila del Piano di Zona del Distretto di Broni.

### **Art. 8 Integrazione socio – sanitaria**

La programmazione del Piano di zona del distretto di Broni è improntata alla integrazione socio – sanitaria, secondo le modalità previste nella D.G.R. 8551 del 03.12.2008. Le modalità di integrazione verranno definite di volta così come previsto nell'allegato A.

### **Art. 9 Rapporti con il Terzo settore**

TAVOLO UNICO DEL III SETTORE PRESSO L'A.S.L. DI PAVIA

Il Distretto di Broni aderisce al tavolo unico del terzo settore costituito dall'A.S.L. di Pavia, quale luogo di confronto tra i programmatori istituzionali e le realtà sociali.

PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE ALLA PROGRAMMAZIONE LOCALE DEL PIANO DI ZONA

Il piano di zona di Broni assicura la partecipazione del III settore alla programmazione zonale attraverso la presenza continuativa nello staff tecnico - politico di un rappresentante del III settore, individuato nell'associazione Anffas sezione di Broni – Stradella, che già nel triennio precedente aveva assicurato la sua presenza a tutte le riunioni.

Il rappresentante del III Settore partecipa alle riunioni del tavolo tecnico – politico con diritto di voto e a quelle dell'assemblea dei Sindaci.

Sono previste forme di coinvolgimento dei soggetti territoriali del III Settore attraverso l'istituzione di tavoli tematici, dove ritenuto necessario dal tavolo tecnico – politico a fini programmatori e al fine di creare sinergie nella rete del terzo settore.

#### **Art. 10 - Rapporti con le Organizzazioni Sindacali**

Le Organizzazioni Sindacali sono una risorsa nella rete dei soggetti che definiscono le politiche sociali. Le Organizzazioni Sindacali possono, in ogni fase del triennio, inviare proposte al tavolo tecnico – politico.

Sono previsti momenti di confronto tra le O.O.S.S. l'assemblea dei Sindaci ed il tavolo tecnico politico, secondo le modalità che verranno individuate dall'Assemblea.

L'assemblea recepisce il protocollo d'intesa tra la Conferenza dei Sindaci e le O.O.S.S. siglato il 13 febbraio 2009.

#### **Art. 11 – Durata dell'accordo**

Il presente accordo avrà durata dal 01.04.2009 al 31.03.2012.

#### **Art. 12 – Comuni firmatari dell'accordo di programma**

I Comuni che sottoscrivono l'accordo sono:

Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bosnasco, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Pietra de' Giorgi, Portalbera, Redavalle, Rocca de' Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Stradella, Volpara, Zenevredo che hanno individuato nel Comune di Broni il Comune Capofila.

#### **Art. 13– Allegati all'accordo di programma**

Costituiscono parte integrale e sostanziale al presente accordo di programma l'allegato A “Piano di Zona del Distretto di Broni: triennio 2009 – 2011”, che comprendente le

- “ Finalità, obiettivi ed azioni del triennio 2009 -2011”
- “Piano economico finanziario revisionale per gli anni 2009, 2010 e 2011
- “ Compartecipazione dei Comuni del Distretto dell'anno 2009”.

#### **Art. 14 – Pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 l'Ente capofila, si impegna a pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente Accordo di Programma, e a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli Enti sottoscrittori e gli altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa vigente.